

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8.

Contributi della Regione a favore di istituzioni di formazione professionale di interesse regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività e dei programmi delle sottoelencate istituzioni e in attesa dell'emanazione della legge di riordino del settore della formazione professionale, è autorizzata, per gli anni 1973, 1974 e 1975, la concessione di un contributo annuo dell'importo a fianco di ciascuna istituzione indicato:

- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova
L. 25.000.000
- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia
L. 25.000.000
- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona
L. 25.000.000

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, anche in unica soluzione, con decreto del Presidente della Regione.

Art. 3

E' fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente e una particolareggiata relazione sull'impiego del contributo e sulle attività svolte.

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 al Titolo I - spese correnti - Sezione V - Azioni e interventi nel campo della istruzione e della cultura, sono istituiti i seguenti capitoli:

- 159/bis, con la denominazione « contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova »;
- 159/ter, con la denominazione « contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia »;
- 159/quater, con la denominazione « contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona »,

ciascuno con lo stanziamento di L. 25.000.000.

A favore di detti capitoli si provvede mediante storno di L. 60.000.000 dal capitolo 206 e L. 15.000.000 dal capitolo 242 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

L'onere di cui alla presente legge farà carico per gli anni 1974 e 1975 sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Le somme stanziate annualmente ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1974

Tomelleri